

N. R.G. 3879/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Liliana Guzzo	Presidente rel ed est
dott. Lina Tosi	Giudice
dott. Chiara Campagner	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 3879/2022 promossa

da

GIACOBI Giulia

Rappresentata e difesa dall' avv. e dom. Angelo Pedracca e dall' Abogado Federico Petracca giusta procura in atti

- opponente

contro

O.W.S. Italia srl

Rappresentata e difesa dall' avv. e dom. Sergio Tonni giusta procura in atti

- opposta

opposizione a decreto ingiuntivo – versamento soci

Conclusioni dell'opponente

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, così come proposto, per violazione dell'art. 125 cpc e, comunque, per le ragioni illustrate al punto A) della narrativa del presente atto e per l'effetto disporre la revoca.

B) Sempre in via preliminare, ma gradata ancora, in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta, secondo le speciali forme del rito monitorio, per assoluto difetto di potere di rappresentanza di O.W.S. Italia srl in testa ai due consiglieri di Amministrazione ex adverso indicati per le ragioni indicate in narrativa e, comunque, ricollegabili alla mancata ratifica da parte dell'assemblea dei soci della delibera del CDA del 5/10/2021, illecitamente assunta ed altrettanto illecitamente utilizzata, disponendo, ove occorra, la sospensione dell'efficacia di detta delibera, in ogni caso illegittima;

C) In ogni caso accertare e dichiarare la nullità/inesistenza della scrittura del 20/10/2020, scrittura questa, denominata "Accordo Quadro" ed ex adverso prodotta, in quanto la stessa è contra legem per le ragioni descritte in narrativa e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto, poiché nulla è dovuto a nessun titolo dall'odierna opponente a O.W.S. Italia srl.



D) Di converso in accoglimento della Domanda Spiegata, occorrendo, in via Riconvenzionale, accertare e dichiarare che la dott.ssa Giacobi Claudia ha diritto alla restituzione della somma di € 33.000,00 indebitamente incassati da O.W.S. Italia srl in forza della scrittura del 20/10/2020, assolutamente illecita in quanto imposta contra legem da O.W.S. Italia srl

E) Di conseguenza condannare essa O.W.S. Italia srl, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore Antonio Maddiotto e Caterina Sammaritano entrambi Consiglieri della O.W.S. Italia srl, al pagamento della somma di € 33.000,00 oltre interessi moratori dalla data dell'effettivo esborso sino al soddisfo.

F) Condannare O.W.S. Italia srl, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore Antonio Maddiotto e Caterina, al risarcimento dei danni, che risulteranno accertati in corso di causa e, comunque, di quelli da liquidarsi in ogni caso in via equitativa in applicazione dell'art. 96 cpc.

G) Revocarsi, in ogni caso, l'opposto decreto ingiuntivo. H) Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa

Conclusioni dell'opposta

1) respingersi tutte le domande ed eccezioni formulate dalla signora Giulia Giacobi contro la O.W.S. Italia s.r.l. in quanto infondate in fatto ed in diritto;

2) confermarsi il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di Venezia in data 1-8 aprile 2022 nei confronti della signora Giulia Giacobi e distinto dal n. 725/2022;

3) in via subordinata: in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di Venezia in data 1-8 aprile 2022 nei confronti della signora Giulia Giacobi e distinto dal n. 725/2022, condannarsi la signora Giulia Giacobi, per le causali di cui al presente atto, a pagare alla O.W.S. Italia s.r.l. la somma di euro 8.665,00.=, o quella diversa somma che sarà risultata accertata in corso di causa, oltre agli interessi di legge dalla domanda al saldo e condannarsi la signora Giulia Giacobi a pagare alla O.W.S. Italia s.r.l. le spese, i diritti e gli onorari liquidati nel decreto ingiuntivo opposto e tutte le spese, i diritti e gli onorari successivi;

4) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa e rimborso forfettario spese generali oltre 4% c.p.a. ed i.v.a.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso monitorio OWS Italia srl ha esposto che in data 20/10/2020 O.W.S. Italia s.r.l. e Giulia Giacobi avevano stipulato, assieme ad altri soggetti, un contratto denominato "accordo quadro" con il quale, fra altro, sulla premessa che nella stessa data 20/10/2020 Giacobi aveva acquistato da un'altra firmataria di detto "accordo quadro" (tal Acrigest Holding s.r.l. a socio unico) il 25% delle quote di capitale sociale della O.W.S. Italia s.r.l., ella si era obbligata ad effettuare un finanziamento ad O.W.S. Italia s.r.l. di complessivi euro 41.665,00 da versarsi in tre tranches, la prima di euro 15.000,00 il 20/12/2020, la seconda di euro 10.000,00 entro e non oltre il 30/12/2020 e la terza di euro 16.665,00.= entro e non oltre il 28/02/2021; OWS Italia srl ha affermato che la Giacobi non aveva ancora versato l'importo di euro 8.665,00.= in linea capitale e che la richiesta di pagamento di tale somma inoltrata dalla O.W.S. Italia s.r.l. non aveva avuto alcuno esito.

Ha pertanto chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo il n.725/22 del 8.4.2022 - con cui è stato ingiunto a Giacobi Giulia il pagamento ad OWS Italia srl dell'importo di € 8665,00 oltre interessi e spese di lite.

Avverso il decreto ingiuntivo de quo ha proposto opposizione l'ingiunta Giacobi Giulia eccependo in primis la nullità del ricorso monitorio per "*eccessiva sommarietà nella redazione del ricorso*"; ancora ha eccepito il difetto di legittimazione di Maddiotto Antonio e Caterina Sammaritano, a rappresentare la società OWS Italia srl asserendo che gli stessi illegittimamente si erano attribuiti poteri e deleghe anche a rappresentare la società con delibera del cda del 5.10.2021 anzichè essere investiti di ciò con delibera della assemblea dei soci.

Ha poi asserito che l'atto denominato "Accordo quadro" posto alla base del decreto ingiuntivo che aveva previsto il finanziamento oggetto di causa era nullo e/o illegittimo in quanto relativo ad illecita raccolta del risparmio in violazione dell'art 11 del D lgs 385/1993 e della delibera CICR del 3/4/1994



che avevano stabilito le condizioni in forza delle quali può esser chiesto al socio il finanziamento della società senza che tale operazione possa esser considerata illecita. Le condizioni inderogabili erano la iscrizione nel libro soci prima del finanziamento per un arco temporale non inferiore a tre mesi e la titolarità di una quota superiori al 2% del capitale in capo al socio; l'operazione di finanziamento imposta al socio lo stesso giorno dell'acquisto delle quote sociali era "contra legem" non rispettando dette condizioni con conseguente nullità del relativo accordo.

Ancora ha dedotto che in ogni caso la somma pretesa non era neppure rappresentativa di finanziamento in quanto non era previsto obbligo di restituzione in favore del socio finanziatore e non era neppure finanziamento soci in conto futuro aumento capitale in quanto non era agganciato ad alcuno prodromica delibera assembleare

Ha affermato che dunque non solo la opponente nulla doveva all'opposta ma anzi era essa opponente ad essere creditrice nei confronti di OWS Italia srl per la somma di € 33.000,00, somma indebitamente versata alla società in forza di scrittura privata nulla, somma di cui ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione.

Ha altresì chiesto il risarcimento dei danni, "che risulteranno accertati in corso di causa e, comunque, di quelli da liquidarsi in ogni caso in via equitativa in applicazione dell'art. 96 cpc"

Si è costituita la opposta OWS Italia srl contestando l'eccezione di nullità del ricorso affermando che il medesimo ben allegata petitum e causa pendendi.

Ha poi negato il difetto di legittimazione processuale di Madiotto e Sammaritano amministratori di OWS Italia a rappresentarla sottolineando ad ogni buon conto che con la nomina il 07/09/2022 del signor Bendazzoli ad amministratore unico della O.W.S. Italia s.r.l. in sostituzione del precedente Consiglio di Amministrazione la questione aveva perso di attualità avendo egli fatto proprio l'operato dei precedenti Consiglieri di Amministrazione Madiotto e Sammaritano ratificatone, per quanto possa occorrere, l'operato.

Nel merito ha poi dedotto l'infondatezza dell'opposizione rilevando che ai sensi della delibera CICR del 19.7.2005 n. 1058 e delle Istruzioni della Banca d'Italia del 8.11.2016 art 2 punto d) sez III la operazione de qua non costituiva raccolta di risparmio tra il pubblico ed altresì osservando che l'art 10 dello Statuto della OWS Italia stabiliva che la società potesse acquisire dai soci versamenti a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

Ha chiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, ed ha altresì formulato le conclusioni trascritte in premessa

E' stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto.

Previa istruttoria solo documentale la causa è stata assegnata in decisione con termini ex art 190 cpc per conclusionali e repliche.

La eccezione di nullità del ricorso per ingiunzione è infondata.

In ricorso è stata indicata in modo chiaro la causale della debenza della Giacobi, è stato illustrato che il debito di quest'ultima verso la O.W.S. Italia s.r.l. nasce da un obbligo contrattuale assunto dalla Giacobi nei confronti della O.W.S. ITALIA s.r.l. con il contratto denominato "accordo quadro" (allegato sub doc. n. 2 del ricorso monitorio) ed è stato anche chiaramente indicato l'inadempimento imputato alla Giacobi e la somma oggetto della domanda monitoria, tanto che la opponente ha potuto approntare le sue difese.

Anche la eccezione di difetto di legittimazione processuale degli amministratori Madiotto e Sammaritano è infondata.

La O.W.S. Italia s.r.l. al momento del deposito del ricorso monitorio era amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di tre membri Antonio Madiotto, Caterina Sammaritano e Michele Sabotti; l'art. 19.1 dello Statuto societario investe l'organo amministrativo dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza alcuna limitazione salve le competenze inderogabilmente riservate ai soci dalla legge o dallo statuto: la decisione di agire per il recupero dei



crediti della società, spettava dunque al cda. non essendo una competenza riservata per legge all'assemblea dei soci né per statuto. Il Consiglio di amministrazione con delibera del 24/08/2021 a maggioranza ha deliberato di procedere con azione legale nei confronti della signora Giacobi per il recupero del residuo credito della O.W.S. Italia s.r.l. di cui è causa e con delibera sempre adottata a maggioranza del 05/10/2021 ha conferito delega a Antonio Madiotto, Caterina Sammaritano per agire congiuntamente o disgiuntamente in tal senso, delega il cui conferimento era consentito ai sensi dell'art 21.3 dello Statuto. Di qui la legittimazione processuale dei medesimi.

Ad ogni buon conto nella fase di opposizione la società si è costituita in persona del nuovo Amministratore unico succeduto al precedente Cda il quale ha ratificato, per quanto occorrer possa l'operato precedente di tal che un eventuale originario difetto di legittimazione processuale risulterebbe comunque sanato "ex tunc" dalla costituzione da qua.

Quanto alla affermata nullità dell' "Accordo quadro" per violazione delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio- violazione che ne comporterebbe la nullità- va rilevato che l'art 11 comma 3 TUB attribuisce al CICR (ovvero al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) il potere di stabilire limiti e criteri in base ai quali non costituisce raccolta vietata del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie. Il CICR ha emanato sul punto, in data 19 luglio 2005, la delibera n. 1058 che disciplinando *inter alia* la "Raccolta presso soci", consente in via generale alle società di capitali di raccogliere finanziamenti presso Soci, , in deroga alle regole generali, purchè la facoltà sia prevista nello statuto, i soci finanziatori detengano almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato ed essi siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. La medesima delibera CICR specifica altresì ulteriormente al comma 2, dell'art. 2 che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico, anche l'acquisizione di fondi effettuata "sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento". Tale ultima fattispecie ricorre nel caso in esame in cui l'obbligo di versamento che la Giacobi si è assunta nasce da trattativa personalizzata che ha portato alla stipula dell'accordo posto alla base del ricorso monitorio da cui risulta anche la natura dei versamenti che la opponente si è obbligata ad effettuare, volti a "patrimonializzare" la società. Non sussiste dunque la dedotta nullità.

Il "versamento" a fondo perduto è previsto espressamente dallo Statuto sociale all'art 10 laddove è stabilito che la società possa acquisire dai soci non solo versamenti in conto capitale ma anche a "fondo perduto", senza obbligo di restituzione. Trattasi di legittima previsione di peculiari versamenti (detti anche conferimenti atipici) per i quali ab origine è esclusa la restituzione, che sono destinati a "patrimonializzare" la società essendo destinati a restare definitivamente acquisiti al patrimonio della società, senza però modificare il capitale sociale.

Va da sé per quanto esposto che per un verso le domande riconvenzionali dell'opponente risultano infondate e vanno dunque rigettate e per altro verso che, non essendo stato contestato dalla opponente il mancato versamento della somma monitoriamente azionata, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e la opposizione rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in importi medi secondo scaglione di valore che tiene conto anche della domanda riconvenzionale (v. ex plurimis .Cass. civ sez 2 ord 23406 del 1.8.2023 secondo cui *in tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, per la determinazione del valore della controversia, La domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente quello di quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile*”).

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede



- 1) rigetta le domande ed eccezioni tutte di parte opponente confermando il decreto ingiuntivo opposto n.725/2022 del Tribunale di Venezia
- 2) condanna l'opponente Giacobi Giulia a rifondere a controparte le spese di lite che liquida in € 7616,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge



Ve 20.12.2023

La presidente rel ed est

Dott Guzzo Liliana

